



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 18977

Brindisi, 12/06/2017

OGGETTO : Autorizzazione Integrata Ambientale stabilimento di Brindisi **Sanofi s.p.a.**
Proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione.

solo PEC

Sanofi s.p.a.

via Angelo Titi 26, 72100 Brindisi

sanofi-brindisi@pec.it

e, P.C.

Comune di Brindisi – Sindaco, Servizio Ambiente

D.to di Brindisi **ARPA Puglia**

D.to di **Prevenzione ASL Brindisi**

Con nota inoltrata via PEC del 5.6.2017, successivamente integrata con PEC del 6.6.17, il gestore dell'impianto IPPC Sanofi s.p.a., avente sede legale in via viale Luigi Bodio 37/b - 20158 Milano e stabilimento ubicato in via Angelo Titi 26 - Brindisi, ha trasmesso l'istanza, con la relativa documentazione, finalizzata alla proroga della scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla D.D. Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 132 dell'8.6.2011 e successivo aggiornamento per modifica rilasciato con D.D. Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 9 del 13.1.14, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs n. 46/2014, che ha modificato l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06, portando la durata delle AIA da cinque a dieci anni.

Con circolare del MATTM prot. n. 22295 del 27.10.2014 è stato indicato che, per le AIA vigenti, la durata può ritenersi estesa a dieci anni e che la ridefinizione della scadenza deve essere resa evidente da un carteggio tra l'Autorità Competente e il gestore, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti.

Con nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza della Provincia, compreso anche lo stabilimento Sanofi di Brindisi, l'Ufficio scrivente ha chiesto l'elaborazione e la trasmissione della documentazione di seguito riportata:

- relazione di verifica in merito ai documenti di riferimento delle Best Available Technique (BAT) applicabili all'attività svolta;
- relazione di verifica di conformità dell'impianto ai regolamenti tecnici e alle leggi sopravvenute (ad esempio al R.R. n. 26/2013, alle modifiche del D.Lgs. n. 152/06, ecc.);
- relazione di riferimento, secondo quanto richiesto dall'art. 29-ter, comma 1, lett. m);
- relazione sulle attività dell'impianto, dalla data di rilascio dell'AIA, relativamente ai bilanci ambientali, eventi accidentali, incendi, gestione delle emergenze, sversamenti, miglioramenti delle performance, risultati derivanti dall'applicazione di sistemi di gestione ambientale, etc;
- autodichiarazioni a firma del gestore in merito allo stato dell'impianto, ad eventuali modifiche, introduzione di materiali e nuove procedure, variazioni societarie, etc.;

- relazione su eventuali sentenze, controversie, ricorsi pendenti, verbali degli Organi di Controllo in relazione alle attività svolte presso l'impianto;
- schede AIA compilate, come da DGR n. 1388/06;
- indicazione circa le informazioni che, ad avviso del Gestore, non devono essere pubblicate sul portale web dell'Ente, per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori determinati per il rinnovo dell'AIA;
- qualora siano intervenute delle modifiche alla configurazione dell'impianto è necessario trasmettere anche le relative planimetrie specificate nella DGR richiamata.

Dalla documentazione complessivamente trasmessa dal gestore, con note PEC del 5.6.17 e 6.6.17, si rileva che:

- in relazione alle *Best Available Techniques* applicabili alle attività dello stabilimento (*Manufacture of organic fine chemicals – 08/2006*) non sono state adottate revisioni dei documenti di riferimento da parte della Commissione Europea, né risulta attivato il procedimento di aggiornamento di tali documenti;
- il gestore ha trasmesso la verifica per l'obbligo di presentazione della *relazione di riferimento*, di cui al D.M. n. 272 del 13.11.2014 ed ai sensi dell'art. 29-*sexies* D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., da cui si evince che:
 - o le soglie indicate dal D.M. n. 272/2014, in termini di stoccaggi di sostanze pericolose, risultano superati;
 - o è stata eseguita una valutazione circa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee con le sostanze pericolose detenute nello stabilimento;
 - o per l'impianto in oggetto, ubicato nel Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche, è stata già accertata la contaminazione delle acque sotterranee ed è stato già avviato ed è in fase esecutiva l'iter per la messa in sicurezza di emergenza, mediante prelievo e trattamento delle acque di falda, con impianto il cui esercizio è stato autorizzato dalla Provincia di Brindisi con provvedimento n. 39/2013;
 - o non sono stati accertati superamenti dei valori limite di contaminazione per il suolo, mentre per la contaminazione delle acque di falda, unitamente alle operazioni di messa in sicurezza, il Gestore esegue periodicamente gli autocontrolli validati da ARPA Puglia;
 - o in relazione alla detenzione delle sostanze pericolose il Gestore ha descritto le caratteristiche delle aree e degli impianti dedicati allo stoccaggio di tali sostanze, ritenendo idonei i criteri di stoccaggio, al fine di scongiurare il percolamento di agenti contaminanti nel suolo e nelle acque;
 - o il Gestore ha ritenuto le informazioni contenute nel documento di verifica rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dall'art. 29-*sexies* e dal D.M. 272/2014;
- dai dati contenuti nella relazione tecnica del *maggio 2017* e dalle risultanze del piano di monitoraggio e controllo ambientale, riferiti agli anni di esercizio intercorrenti tra la data di rilascio dell'autorizzazione e il 2016, il gestore rileva una situazione priva di significative variazioni in relazione agli indicatori delle *performance* ambientali, calcolati in rapporto ai quantitativi di produzione annui, in particolare in merito alle emissioni presenti, alla gestione delle acque, alla produzione di rifiuti, alle emissioni acustiche e alla gestione dei rischi di incidenti rilevanti; da tale relazione si evince che nell'ultimo biennio sono diminuiti i consumi elettrici, mentre è aumentato significativamente il consumo di gas naturale;
- dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione sono state effettuate alcune modifiche alla configurazione impiantistica, approvate con provvedimento D.D. Regione Puglia n. 9 del 13.1.14; con nota prot. n. 21131 del 18.5.2016 la Provincia di Brindisi ha autorizzato alcune modifiche non sostanziali, descritte nella nota stessa, che si sono rese necessarie al fine di incrementare le prestazioni delle attività; tale nota, unitamente ai provvedimenti di AIA e agli autocontrolli sono pubblicati sul portale web della Provincia, sezione IMPIANTI AIA;
- il Gestore ha trasmesso la ricevuta del pagamento in favore della Provincia di Brindisi degli oneri istruttori;
- il Gestore si è dotato di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004; tale certificazione non risulta allegata alla documentazione;

- sono stati trasmessi tutti i restanti documenti e le attestazioni richieste con la nota richiamata.

Sulla base delle indicazioni stabilite dal Servizio scrivente con la richiamata nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, in attuazione di quanto stabilito con l'intervenuta disciplina di cui al D.lgs n. 46/2014, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per le attività dello stabilimento di Brindisi della società **Sanofi s.p.a.**, è da ritenersi efficace per la durata di dodici anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 9 D.Lgs. n. 152/06, con scadenza all'**8 giugno 2023**, a modifica di quanto stabilito nella D.D. Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 132 del 8.6.2011.

Il Gestore è tenuto, entro il termine massimo di dieci giorni a decorrere dalla ricezione della presente, a trasmettere copia della certificazione del sistema di gestione ambientale, al fine di verificarne la validità.

Sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella richiamata Determinazione Dirigenziale regionale di autorizzazione n. 132/2011, nel successivo aggiornamento n. 9/2014 e nella nota prot. n. 21131 del 18.5.16 della Provincia di Brindisi.

Inoltre, come specificato nella nota prot. n. 49981 del 14.12.2016 della Provincia di Brindisi, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del titolo III, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., al fine di rinnovare l'esercizio dell'autorizzazione all'utilizzazione di acque sotterranee ad uso industriale. In assenza di tale adempimento è fatto divieto al Gestore di utilizzare i pozzi indicati nella nota richiamata per l'emungimento di acqua.

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento in questione è disposto ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre che nei casi e nelle ipotesi elencati al comma 4 dell'articolo richiamato, prima della scadenza del titolo abilitativo. Pertanto il Gestore deve presentare la documentazione elencata all'art. 29-ter, comma 1 del decreto richiamato, 180 giorni prima della scadenza stabilita.

La presente nota e tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di proroga sarà pubblicato sul portale web dell'Ente, al collegamento AMBIENTE E TERRITORIO - IMPIANTI AIA

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

